



Tribunale Civile di Genova
Prima Sezione

Il Giudice,

letti gli atti a scioglimento della riserva;

ritenuto:

- che l'odierno procedimento cautelare è stato introdotto da [redacted] in qualità di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio di [redacted] per la sospensione della delibera assembleare assunta in data 29.5.20, in relazione:
 - alla **conversione facoltativa** delle azioni di risparmio in azioni ordinarie (con rapporto pari a 20.500 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio)
 - al **raggruppamento** delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione (con rapporto di una "nuova" azione contro 1000 azioni già detenute).
- che il ricorrente lamenta:
 - a) la violazione dell'art. 147 III co. TUF per non essere stato consentito al ricorrente – in qualità di Rappresentante Comune – di intervenire in assemblea;
 - b) il raggruppamento renderebbe esiguo il numero delle azioni di risparmio (da 25.542 a 25 in tutto) con impossibilità di ottenerne la quotazione, con conseguente diritto (non riconosciuto) di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437 quinquies cc, comportante l'obbligatoria comunicazione del valore delle azioni ex art. 2437 ter cc;
 - c) mancata previsione del diritto di recesso per i soci che titolari di un numero di azioni non corrispondente al multiplo di mille, per i quali

il raggruppamento comporta la perdita dello *status socii* in relazione ai c.d. “*resti*” insuscettibili di raggruppamento (ad esempio, tale fattispecie corrisponde al caso della titolarità di 2.500 azioni di risparmio, dove il *resto* di 500 non è raggruppabile);

- d) violazione dell'art. 146 TUF in quanto la delibera avrebbe dovuto essere sottoposta all'assemblea speciale degli azionisti di risparmio;
 - e) fissazione non trasparente del criterio di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;
- che si costituiva spa resistendo alla domanda cautelare;
 - che venivano sentiti il Presidente del CdA e il Presidente del Collegio dei Sindaci;

-
- che il ricorso cautelare va respinto;
 - che infatti difetta il requisito del **periculum in mora** nella sua più perspicua declinazione data dall'art. 2378 comma 4 cc, che notoriamente impone una valutazione comparativa tra il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecutività della delibera stessa;
 - che nel caso in esame si ritiene che l'accoglimento del ricorso provocherebbe un pregiudizio per la banca grandemente superiore rispetto a quello ipoteticamente arrecabile agli azionisti di risparmio per effetto del rigetto della presente istanza cautelare;
 - che in tal senso valgono le seguenti considerazioni:
 - il rigetto della presente istanza sospensiva pregiudicherebbe ipoteticamente l'interesse del ceto dei soli azionisti di risparmio, che ad oggi rappresenta lo 0,000003 % del capitale di (detto altrimenti i *tre milionesimi* del capitale sociale).
Ove poi si abbia riguardo al gruppo dei soli azionisti di risparmio che hanno approvato l'odierna iniziativa giudiziale (gruppo rappresentativo del solo il 20,11% delle azioni di risparmio si rileva che questi rappresentino appena lo 0,0000006% del capitale sociale (detto altrimenti i *sei decimilionesimi* del capitale sociale) (cfr. doc. 3



Deve quindi rilevarsi che la delibera qui impugnata viene considerata pregiudizievole soltanto da parte di una quota infinitesima degli azionisti.

- Per contro, la sospensione della esecutività della delibera in oggetto precluderebbe la realizzazione del raggruppamento delle azioni, e ciò:

1. renderebbe meno efficiente il momento decisionale in sede assembleare;
2. impedirebbe la riammissione alle quotazioni borsistiche dei titoli _____,

- in merito alla questione **sub 1)**, deve infatti essere inoltre osservato che _____ - con un numero di azioni pari a 750 miliardi e 555 mila - rappresenta un *unicum* tra le società quotate nella borsa italiana (cfr. tabella comparativa, doc. 13 _____, e che tale ingentissima quantità comporta evidenti inefficienze amministrative in occasione di eventi assembleari, di registrazione e raccolta di deleghe;

- inoltre, l'inusitata e pletorica quantità di azioni emesse da _____ consente una estrema parcellizzazione dell'azionariato: ciò produce inevitabilmente l'effetto di rendere più difficoltoso il raggiungimento di maggioranze assembleari, con conseguente rallentamento nella realizzazione di eventuali obiettivi strategici da parte della società.

Proprio in relazione ad una operazione di raggruppamento di azioni, la Corte di Appello di Milano ne ha ravvisato la conformità con l'interesse sociale, "*quale quello di una gestione azionaria flessibile, tale da consentire, in un mercato fortemente concorrenziale, la realizzazione di operazioni straordinarie, nonché in presenza dell'opportunità di rendere meno onerosa la gestione amministrativa del titolo azionario*" (Corte App. Milano, 14/01/2013 in *Banca Borsa Titoli di Credito* 2014, 4, II, 433).

Analogo orientamento è stato espresso da questo Tribunale in occasione del raggruppamento di azioni effettuato dalla società _____ spa, dove il raggruppamento è stato giudicato

coerente con l'interesse sociale in quanto volto ad “*ovviare agli inconvenienti causati dalla partecipazione alla società di soci titolari di azioni per un esiguo ammontare di capitale*” (Tribunale di Genova, 27.2.1984, in *Società*, 1984, 1219);

- in merito alla questione **sub 2)**, va rilevato che dalle istruzioni al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SPA (doc. 16 - la quotazione dei titoli viene sospesa ove i prezzi ufficiali delle azioni risultino inferiori alla soglia minima di **0,01 €** (articolo IA.4.3.7 pagina 212).

Ciò si giustifica evidentemente con il fatto che - ove le quotazioni siano inferiori a detta soglia (e cioè inferiori ai centesimi di euro) - eventuali acquisti a prezzi anche minimamente superiori a quelli correnti in borsa determinerebbero variazioni delle quotazioni percentualmente molto rilevanti, con conseguente sospensione delle stesse per eccesso di rialzo.

Detto ciò, va rilevato che dal parere redatto dalla e prodotta da in corso di causa, gli ultimi prezzi registrati per le azioni ordinarie della banca prima della sospensione delle quotazioni (avvenuta il 2.1.2019 doc. 5) risultavano essere pari ad **euro 0,0015** per azione (cfr. anche doc. 15).

Trattasi di quotazione ampiamente insufficiente al fine di riottenere la quotazione.

A ciò si aggiunga che l'andamento borsistico del comparto bancario ha registrato nell'ultimo anno – evidentemente per effetto dell'epidemia in atto – una riduzione pari a -26,57% (doc. 15), cosicché tale ultima quotazione registrerebbe – con ogni probabilità – una cospicua riduzione.

Conseguentemente, il raggruppamento deliberato (pari a un'azione “nuova” ogni 1000 azioni ad oggi detenute) risulta assolutamente necessario al fine di superare soglia di 0,01 per azione ordinaria e quindi di riottenere l'ammissione alle negoziazioni in borsa.

A questo fine va precisato che la possibilità – ampiamente discussa in dottrina – di effettuare il raggruppamento limitato alle

azioni ordinarie (il che renderebbe non necessario – ai fini della riammissione in borsa dei titoli – il raggruppamento anche delle azioni di risparmio) non appare rilevante ai fini presente controversia, in quanto la decisione di effettuare un raggruppamento di tutte le azioni (e cioè delle sole azioni ordinarie) costituisce una libera scelta di gestione degli organi sociali insindacabile nel merito (c.d. *business judgement rule*);

- da ultimo si osserva che la delibera qui impugnata (approvata dall'81,3% del capitale sociale) risulta coerente e coesistente all'operazione di risanamento avviata dalla BCE in data 2.1.2019 con la nomina dei Commissari Straordinari di cui, a cui ha fatto seguito l'aumento di capitale per 700 milioni di Euro in data 20.9.2019 e la recente approvazione da parte della BCE del bilancio redatto dai Commissari (cfr. dich.

- che conclusivamente quindi si ritiene che – ai fini della comparazione di cui all'art. 2378 comma 4 cc – il pregiudizio prospettato dal ricorrente – rappresentante di una porzione infinitesima dell'azionariato – non possa giustificare il sacrificio del preminente interesse sociale (c.d. *proper business purpose*) all'efficacia della delibera impugnata, la quale:
 - garantisce un più agevole funzionamento assembleare necessario alla realizzazione di operazioni strategiche (per mezzo della riduzione del numero delle azioni, mediante raggruppamento);
 - consente la riammissione alle quotazioni borsistiche del titolo con indubbi benefici quantomeno in termini di immagine commerciale della banca e di ricollocazione della stessa sul mercato finanziario;
- che da ultimo va comunque osservato che l'eventuale danno alle ragioni degli azionisti di risparmio apparirebbe comunque pienamente reintegrabile

in via risarcitoria, come allegato dallo stesso ricorrente nell'avanzare domanda in tal senso.

A tal fine è noto che *“La sospensione della esecuzione di delibere impugnate può essere disposta ex art. 2378 cc quarto comma dal giudice della relativa causa di merito valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione della esecuzione della deliberazione, vale a dire operando una comparazione di interessi di per sé autonoma rispetto all'apprezzamento del fumus, nel senso che, anche in presenza di fumus di fondatezza della impugnazione, laddove il pregiudizio della società convenuta risulti più grave di quello dell'impugnante, non dovrà essere accolta la richiesta cautelare di sospensione, la tutela della posizione dell'impugnante restando comunque affidata, in caso di irreversibilità della esecuzione della delibera, ai meccanismi risarcitori previsti dal sistema normativo, il quale nella materia in esame prevede altri casi in cui la tutela reale - rappresentata dall'annullamento della delibera - recede rispetto alla tutela risarcitoria.* (Tribunale di Milano, 03/02/2020);

- che peraltro - al fine di ottenere una mera indicazione approssimativa sull'ordine di grandezza degli interessi economici rappresentati dal ricorrente - va rilevato che le azioni di risparmio emesse (in numero di 25.542) da _____ erano valutate - all'ultima quotazione (28.12.2018) - Euro 49,3 cadauna (cfr. _____, pag. 2), per un valore borsistico complessivo di Euro 1.259.220 (unmilione duecentocinquantanovemila200 euro).

Ne discende che nella peggiore delle ipotesi (e cioè della perdita totale dell'investimento, esito questo mai effettivamente allegato dal ricorrente), il danno ipoteticamente arrecabile da parte della delibera impugnata alle ragioni degli azionisti di risparmio sarebbe di entità invero contenuta rispetto alle dimensioni patrimoniali di qualsiasi istituto bancario.

Detto pregiudizio quindi risulterebbe:

- finanziariamente sostenibile da parte della banca;
- incomparabile con il danno enormemente più esteso e potenzialmente arrecabile all'interesse della società (e dei restanti azionisti) ad una solerte ripresa e piena funzionalità della banca resistente.



- che comunque - in subordine e per mere ragioni di completezza - non pare sussistere, allo stato e salva ogni miglior cognizione in corso di causa



- neppure l'apparente fondatezza del diritto fatto valere (**fumus boni iuris**);⁷
- che infatti, non ha pregio la questione **sub a)**, in quanto l'art. 147 III co. TUF attribuisce al Rappresentante Comune la facoltà di “assistere” all'assemblea e non già di intervenire alla stessa: la portata semantica del verbo “assistere” (nella forma intransitiva) descrive infatti una condotta di fruizione dell'oggetto di attenzione limitata alla visione e/o all'ascolto (nel linguaggio corrente, “assistere” ad uno spettacolo teatrale non implica – anzi di norma esclude – la partecipazione allo stesso);
- che va disattesa anche la questione **sub b)**, in quanto:
 - preliminarmente va osservato che il diritto di recesso discende da una elencazione di ipotesi di natura tassativa (artt. 2437 e 2437 quinquies cc), come ritenuto costantemente dalla giurisprudenza (in tal senso, cfr. Corte appello Milano, 16/10/2001; Tribunale Orvieto, 18/02/1994; Tribunale Milano 09/09/1991; Tribunale Latina, 09/07/1988).
 - detto ciò – contrariamente a quanto allegato dal ricorrente - la delibera impugnata non “*comporta*” l'esclusione dalla negoziazione delle azioni di risparmio e quindi non integra la fattispecie di cui all'art. 2437 quinquies cc, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2437 ter cc.

Non va dimenticato infatti che la stessa delibera consente – **prima** del raggruppamento - la conversione delle azioni di risparmio, garantendo quindi all'azionista di risparmio di ottenere n. 20.500 azioni ordinarie per ogni singola azione di risparmio.

Ciò quindi:

- da una parte non consente di affermare che il raggruppamento determini necessariamente l'esclusione dalla negoziazione di dette azioni;
- dall'altra parte impone di concludere che l'esclusione dalla negoziazione costituisca primariamente l'effetto della libera decisione dei soci di non convertire le azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Deve quindi concludersi che gli artt. 2437, 2437 ter e 2437 quinquies cc non siano invocabili nel caso in esame.

- che non è condivisibile quanto dedotto **sub c)**, in quanto – come già opportunamente osservato in giurisprudenza (Corte App. Milano, 14/01/2013)- *“L'eventuale perdita della qualità di socio da parte di coloro che non hanno integrato il numero delle azioni possedute fino ad un quoziente intero in applicazione del rapporto di raggruppamento non discende direttamente dalla delibera di raggruppamento, ma dalla decisione del socio di non accedere al mercato dei resti, realizzandosi così una situazione simile a quella del socio che decida di non partecipare ad un'operazione di ricostituzione del capitale integralmente perduto”*.

Infatti, nel caso in esame nulla vieta ai detentori dei c.d. “resti” di acquistare altri diritti frazionari al fine di raggiungere la soglia di mille azioni ed accedere così al raggruppamento, come peraltro espressamente previsto dalla Relazione illustrativa del cda al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del 29 maggio 2020 (doc. 9 , pag. 7), in cui si legge che *“Al fine di facilitare le operazioni di Raggruppamento per i singoli soci e la gestione di eventuali frazioni che dovessero derivare dal raggruppamento, sarà messo a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato, qualora intervenga, nel frattempo, un provvedimento di riammissione delle azioni della banca negoziazione ovvero laddove ciò non avvenga sulla base di altro valore che dovrà essere determinato”*.

- che non è condivisibile quanto illustrato **sub d)**, in quanto:
 - quanto alla conversione, questa non è obbligatoria – bensì facoltativa – e quindi non è idonea – neppure in astratto - a recare pregiudizio ai diritti degli azionisti di risparmio;
 - con riguardo al raggruppamento, si ritiene che - conformemente alla posizione espressa dalla giurisprudenza (Tribunale di Torino, n. 6267/2017; Trib. Roma, 20.3.1995, in Dir. Fall., 1995, II, 910) la violazione all'art. 2376 c.c. (e art. 146 TUF che impone, appunto, l'approvazione da parte dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio) sia ravvisabile esclusivamente allorquando la delibera dell'assemblea concerna solamente gli azionisti di risparmio, *“e non quando la delibera abbia inciso unitariamente su tutti i soci”*,

come nel caso in esame, in cui vengono raggruppate tutte le azioni _____ ;

- che va respinta anche la prospettazione **sub e)** in quanto - in primo luogo e come sopra già rilevato - trattasi di conversione facoltativa, ben potendo quindi ogni azionista di risparmio preferire di conservare detti titoli, ove ritenga non soddisfacente il rapporto di conversione (20.500 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio).

In secondo luogo, il citato rapporto di conversione non appare viziato da evidenti incongruità, né il ricorrente ne ha mai allegato alcuna, limitandosi ad eccepire l'opacità della procedura di determinazione dello stesso.

Peraltro - su invito di questo Giudice - è stato prodotti in atti il relativo parere reso a _____ dalla _____ che giudica "*congruo dal punto di vista finanziario*" (pag. 9) il rapporto di conversione prescelto, sulla base di considerazioni apparentemente non irragionevoli (in particolare alle pagg. 5 e 8).

Infine, anche a prescindere da ciò, va comunque osservato che - in via di prima approssimazione - il rapporto di conversione fissato da _____ appare plausibile, in quanto:

- Part. 35 dello statuto della banca prevede il diritto del socio di convertire ogni singola azione di risparmio in azione ordinaria, fissando così una presunzione generale di convertibilità *paritaria*, evidentemente meno favorevole all'azionista di risparmio rispetto al rapporto di conversione oggi proposto;
- ove si moltiplichino l'ultima quotazione delle azioni ordinarie (0.0015 Euro) per il numero di azione ordinarie (20.500) ottenibili mediante la conversione di una singola azione di risparmio, si ottiene **Euro 30,75, importo identificativo quindi dell'ipotetico valore attribuito ad ogni singola azione di risparmio, ove convertita** in azioni ordinarie.

Orbene, detto valore (Euro 30,75) appare sostanzialmente in linea con l'ultima quotazione delle azioni di risparmio (Euro 49,3), previo deprezzamento discendente dal già citato andamento borsistico del comparto bancario (*supra*, sub

punto 2) che registra una riduzione pari a -26,57% nell'ultimo anno.

Sottraendo infatti da Euro 49,3 detto deprezzamento (26,57%) si ottiene **Euro 36,20**, ipotetico prezzo borsistico attuale di ogni azione di risparmio non convertita.

Si tratta evidentemente di valore non distante da Euro 30,75.

- che quindi il ricorso va respinto;
- che sulle spese si provvederà in sede di merito;
 - p.q.m.
 - respinge il ricorso ex art 2378 III e IV co. cc;
 - rimette al merito la statuizione sulle spese.

Così deciso in Genova, in data 12.11.2020.

Il Giudice
(Daniele Bianchi)